

COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

FROSINONE

REGOLAMENTO
Uso del pascolo e fida pascolo

Modifica approvata con deliberazione di C.C. N. 14..DEL..12...06-07



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

REGOLAMENTO PER L'USO DEL PASCOLO

ART.1 - FINALITA'

Scopo del presente regolamento è la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio naturale - ambiente del Comune di Trevi nel Lazio e la disciplina dell'esercizio del Pascolo e l'attività agro-pastorale, turistica, commerciale e la fruizione degli usi civici.

ART.2 - LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento viene emanato tenendo conto e nel rispetto delle seguenti leggi:

- Tutela delle bellezze naturali:
- D.L.n.312 del 27.06.85 e modifiche di cui alla Legge n.431 del 08.08.85:
- Legge 1497 del 26.06.1939:
- R.D.n.1775 dell'11.12.1935:
- R.L.n.47 del 01.03.1975:
- Attività agro-pastorale
- R.D.L.n.3267 del 30.12.1932:
- D.L.n.265 del 28.02.92:
- Prescrizioni di massima e Polizia Forestale:
- Attività turistica:
- D.M.n.375 del 04.08.1988;
- Legge n.426/71;
- Legge n.112 del 28.03.1991 e Regolamento di esecuzione:
- USI CIVICI:
- T.U.della Legge Comunale e Provinciale3:
- Legge n.352 del 23.08.1993.
- *La R. n.39 del 28.10.2002 e Regolamento n.7 del 2005.*

ART.3 - TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI ED AMBIENTALI

Tutte le proprietà Comunali soggette a Pascolo costituiscono Patrimonio indisponibile e sono soggette alla tutela di cui alle vigenti disposizioni, fatta eccezione per le aree che saranno comprese nel Piano Regolatore Generale, nonché le aree da questo destinate all'uso e l'edificabilità ai fini agricoli e turistici.

ART.4 - FORESTAZIONE

In attesa della redazione di Piano di Forestazione, eventuali tagli del bosco da parte del Comune saranno dettati da estreme necessità di coltura dello stesso o da esigenze economiche ed attuati in maniera tale da non alterare il paesaggio, attenendosi scrupolosamente ai suggerimenti ed alle prescrizioni impartite dall'organo tecnico della forestale, e il Parco dei Monti Simbruini.

Sarà cura del Comune far corrispondere ad ogni taglio operato il sorgere di un tratto di rimboschimento nelle zone impervie o poco forestate.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

PAG. 2.

ART. 5 - ATTIVITA' AGRO-PASTORALE

L'attività agro-pastorale del Territorio del Comune di Trevi nel Lazio è disciplinata da apposito regolamento in appendice al presente:

ART. 6 - ATTIVITA' TURISTICHE

Per i servizi (parcheggi, servizi igienici, zone di cottura, pulizia dei sentieri ecc..) da fornire ai cittadini a fini turistici e sportivi direttamente o attraverso appalti a cooperative, ditte esterne o aziende, il costo e le modalità di fruizione degli stessi saranno stabiliti con apposite delibere dagli organi comunali.

Saranno comunque previste agevolazioni per i cittadini residenti nel Comune di Trevi nel Lazio.

ART. 7 - CAMPEGGIO

Ai sensi della L.R. n. 57 del 02.05.1985 e in rispetto dei vincoli paesaggistici esistenti, il Comune può consentire lo svolgimento del campeggio di tipo mobile.

E' da considerarsi campeggio mobile la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento quali tende, caravans, campers e carrelli-tenda purchè trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere al trasporto eccezionale.

L'area da destinare a tale insediamento deve essere deliberata dal Comune, sentito ed acquisito il parere dell'Ispettorato Dipartimentale delle Foreste.

Ai fini della salvaguardia dei valori naturali e ambientali della località, il numero massimo di tende, roulotte, campers ammessi è stabilito di volta in volta mediante autorizzazione.

Per ogni giorno deve essere corrisposta al Comune una tassa che sarà stabilita dall'Ente.

L'installazione delle tende, delle roulotte e dei campers ecc. non dovrà in alcun modo arrecare danni al suolo.

Associazioni o gruppi possono essere, di volta in volta, autorizzati a campeggiare previa autorizzazione ai sensi della normativa vigente.

ART. 9 - ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE

Possono essere promosse e realizzate tutte quelle attività sportive e ricreative finalizzate a scopo turistico-ambientale nel rispetto più rigoroso delle normative vigenti.

Il Comune può autorizzare chi ne faccia richiesta e ne abbia i requisiti a svolgere l'attività di maneggio ed equiturismo.

A tale scopo i richiedenti dovranno presentare, oltre tutta la documentazione necessaria, un tariffario che deve essere approvato dalla G.M.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

PAG.3

Dovranno essere individuati con il parere favorevole dell'Ispettorato Forestale e il P.M.S. per il territorio di bosco compreso, appositi itinerari che non impediscano od ostacolino l'afflusso e il soggiorno degli altri visitatori.

per tali concessioni la G.M. stabilirà una tassa annua da corrispondere prima del ritiro dell'autorizzazione.

Possono essere altresì autorizzate altre attività similari con le modalità di cui innanzi tipo noleggio di biciclette ecc...

Il Comune può realizzare, avanti i necessari nulla-osta, in apposita area, un parco giochi per bambini e adulti con scivoli altalene, campo bocce, pallavolo ecc....

ART.10 - COMMERCIO

Nella località adibite a pascolo fatta eccezione dei casi espressamente vietati, sono consentite forme di commercio.

Tenuto conto che dette località sono sprovviste di qualsiasi struttura o infrastruttura che garantisca ai turisti un minimo servizio di ristorazione, possono essere rilasciate autorizzazioni a residenti muniti di licenza commerciale per la vendita di articoli quali panini, bevande e similari.

Particolari manifestazioni a carattere commerciale tipo fiere od esposizioni di bestiame dovranno di volta in volta essere autorizzate.

ART.11 - TRAFFICO E SOSTE

Il traffico di mezzi privati è regolato dalle leggi Regionali.

E' consentito il traffico per motivi di sicurezza ai veicoli a questo disposti ed autorizzati fatta eccezione per le auto in dotazione ai corpi di Polizia e Vigilanza.

la sosta è consentita nelle aree a ciò attrezzate ed autorizzate.

1)- Il Pascolo Comunale e privato, questi ultimi per periodi particolari a ciò autorizzati salvo turni e relazioni fissate dalla G.M. sono aperti nei periodi che vanno dal 1 agosto all'otto marzo e possono essere utilizzati da pastori locali e residenti di cui al regolamento della fida pascolo.

Possessori di fondi gravati da uso civico messi a coltura possono rivolgere istanza al Sindaco per l'autorizzazione a recintare l'area per l'intera annata agraria.

Le recinzioni possono essere autorizzate per il periodo consentito alle colture.

I possessori di tali fondi dovranno provvedere alla "rotta" del recinto alla area di apertura al pascolo.

ART.12-ACCENSIONE DEI FUOCHI

Nel rispetto delle norme dettate dalla L.R.n.47 del 01.03.1975 che considera il territorio del Comune di Trevi nel Lazio soprattutto per la parte boschiva, ad alto rischio e pericolosità per gli incendi, è vietata l'accensione di fuochi.



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO

PROVINCIA DI FROSINONE

PAG. 4

Il Comune, a tale scopo, insieme agli altri organi dello stato a ciò preposti, attuerà una scrupolosa sorveglianza e terrà sempre efficienti squadre comunali di pronto intervento, soprattutto nel periodo più critico (luglio-settembre).

Per scaldare e cuocere le vivande i turisti possono utilizzare i punti di cottura che il Comune o altri Enti avranno cura di individuare o realizzare, posizionati al di fuori del raggio delle piante a comunque a cielo aperto, mantenendo la massima attenzione che non si verifichino principi d'incendio.

L'utilizzazione di eventuali punti di cottura realizzati dall'Ente sarà disciplinata, per quanto concerne le tariffe, dalla G.M., o dagli Enti preposti.

ART. 13 - USI CIVICI

L'uso civico si esercita secondo le norme vigenti. I cittadini sono autorizzati alla raccolta di legna morta previa autorizzazione.

Durante tale operazione non potrà mai essere consentito l'accesso di mezzi meccanici alla parte protetta del prato e del bosco.

Solo in via del tutto eccezionale, il Sindaco potrà autorizzare l'accesso, con mezzi meccanici per tale raccolta nelle strade di servizio sotto la sorveglianza dei VV.UU.

E' inoltre consentito secondo le modalità dettate dalla Legge n. 352 del 23.08.1993 la raccolta di funghi ai soli fini di uso domestico.

ART. 14- NORME FINALI

per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le norme contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti.

ART. 15 - SANZIONI

Ad eccezione delle sanzioni espressamente previste dalle varie leggi dello Stato e della regione Lazio, in premessa citate e anche non citate, per le infrazioni alle norme del presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni:

a) attività turistiche e sportive

Per chi esercita attività turistiche e sportive senza la prescritta autorizzazione è prevista una sanzione amministrativa da £.1.000.000 a £.3.000.000 con sequestro di attrezzature e mezzi per danni di grave entità

b)- Usi Civici

Chi raccoglie legna morta nelle zone non soggette ad uso civico senza la prescritta autorizzazione è soggetto ad una sanzione amministrativa da £.100.000 a £.300.000;

Chi accede con mezzi meccanici senza la prescritta autorizzazione nelle zone protette di prato e di bosco è soggetto ad una sanzione amministrativa da £.100.000 a £.500.000 o come da leggi vigenti.

NORME GIURIDICHE AMMINISTRATIVE

LEGISLAZIONE RIFERIMENTO

L.R. N. 1 DEL 3.01.1996 ;
REGIO DECRETO LEGGE N. 751 DEL 22.05.1924;
L.R. N. 63 DEL 9.9.1988 ;
L.R. N. 5 DEL 4.02.1974 ;
L. N. 1766 DEL 16.06.1927;
REGIO DECRETO N. 332 DEL 26.02.1928;
R.D.L. N. 3267 ART. 135 E ART.9 DEL 30.12.1923;
R.D. N. 1126 ART. 19 DEL 16.05.1926;
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE;
L.R.N.39 DEL 28.10.2002;
REGOLAMENTO REGIONALE N.7 DEL 18.04.2005.

ART. 1- DIRITTO DELL'USO DEI PASCOLI

1. I pascoli permanenti di proprietà del comune di Trevi nel Lazio, gravati del diritto di uso di pascoli a favore della generalità della popolazione del comune stesso, saranno da questa utilizzati secondo le norme e con le limitazioni fissate dal presente regolamento.
2. Hanno diritto all'uso dei pascoli, con l'obbligo del pagamento della corrispettiva fida, tutti i possessori di animali, (bovini, equini, ovini, e caprini), residenti o domiciliati nel comune di Trevi
3. Nel caso che i pascoli, per la loro estensione e capacità produttiva, eccedano i bisogni del bestiame di proprietà dei cittadini del comune, per la parte eccedente i bisogni stessi possono essere concessi in fitto ad Enti e privati con preferenza ad allevatori e associazioni di allevatori qualificati con le modalità di cui all'art. 16 del presente regolamento.
Nel caso, invece, essi siano insufficienti per il bisogno di tutto il bestiame di proprietà del cittadino, di questi saranno ammessi al godimento dei pascoli il numero e la specie di bestiame che siano compatibili con la estensione e la *produttività* dei pascoli stessi.

Art. 2 - ESCLUSIONE DELL'USO DEI PASCOLI

1. Sono esclusi dall'uso dei pascoli i proprietari di animali che nel corso dell'anno precedente siano stati contravvenzionati e che non abbiano pagato la multa e che non siano in regola con il pagamento degli anni precedenti.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare al pascolo gli animali dei cittadini non residenti; in tal caso gli interessati dovranno presentare preventiva domanda di ammissione al pascolo, domanda che sarà presa in esame per l'eventuale autorizzazione da parte della G.M. previo la certificazione come da art. 5 del presente regolamento.

Art. 3 - NUMERO MASSIMO DEGLI ANIMALI AMMESSI AL PASCOLO

1. In base all'art. 23 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale , in osservanza dell'art. 45 del R.D. L.n.751 del 22.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 114 del R.R. n.7 del 30.04.2005, i limiti dell'esercizio dell'uso civico ai sensi dell'art. 1021 (ex art.521) del Codice Civile saranno determinati nel regolamento tenendo conto degli usi riconosciuti e del numero degli utenti in rapporto alle utilità che i pascoli e i boschi possano rendere senza eccessivo sfruttamento.
2. L'Amministrazione Comunale stabilisce che il numero massimo di animali ammissibili al pascolo sui beni comunali deve essere compreso da 0,5 a 2 UBA / ETTARO . Pertanto il numero degli animali è il seguente:

Bovini.....

Equini.....

Ovini e Caprini.....

4. L'ammissione degli animali al pascolo sarà concessa ,per ciascuna delle tre categorie, fino a raggiungimento di quanto sopra esposto e per la concessione farà fede la data e l'ora di prenotazione delle domande al protocollo dell'Ente.

Art. 4 - ZONE AMMESSE AL PASCOLO

Sono ammesse al pascolo tutte le zone di proprietà comunale e quelle soggette ad uso civico con le seguenti eccezioni:

- zone limitrofe alle sorgenti (zone di rispetto con raggio di almeno 300 metri dalle sorgenti).
- Zone limitrofe ad aree percorse da incendi , rimboscate, ecc.
- Zona urbana del capoluogo e frazione specificato nella planimetria allegata.

E' comunque vietato pascolare nei terreni e boschi distrutti o danneggiati dal fuoco di cui agli art. 1 e 6 della L. n .5 del 4.02.1974 e in rispetto dell'art. 23 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale .

Art. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1 - La richiesta di fida pascolo dovrà essere tassativamente presentata e firmata dal proprietario del bestiame e pertanto non potranno in nessun caso essere accettate richieste per conto di terzi; essa dovrà contenere l'esatta indicazione dei capi che saranno condotti al pascolo distinguendo gli adulti dai lattanti. L'importo da pagare sarà calcolato sul numero dei capi indicati nella suddetta richiesta, se superiore a quello indicato sul certificato sanitario ed il richiedente corrisponderlo per intero anche nel caso in cui al momento del pascolo il numero dei capi risultasse inferiore a quello dichiarato.

2 - Entro il 30 gennaio di ogni anno chiunque volesse usufruire dei pascoli deve presentare formale domanda al Comune corredata dei seguenti documenti:

- certificato di residenza o atto notorio attestante lo svolgimento dell'attività sul territorio comunale;
- registro di stalla debitamente compilato dall'ASL competente;
- libretto sanitario per ogni cane (L.R. n . 3497) rilasciato dalla ASL competente con riportate le vaccinazioni annuali e le verminazioni semestrali effettuate ed il numero del tatuaggio;
- eventuale iscrizione all'associazione degli allevatori ,attestazione sulla qualità di coltivatore diretto.

Art. 6 - CONTROLLO DELLE DOMANDE

1. L'Ufficio competente esamina le domande pervenute ed entro il 1 marzo comunica agli interessati la propria decisione. In caso di risposta negativa, l'esercizio dell'attività potrà essere svolta esclusivamente sui terreni di proprietà debitamente recintati e non gravati da uso civico di pascolo nel rispetto dei dettami del presente regolamento.
2. Contro l'iscrizione nel ruolo è ammesso il ricorso da presentarsi nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione e per errore materiale e per la iscrizione di partite contestate e non definitivamente decise; i ricorsi contro la matricola e quelli contro il ruolo dovranno essere redatti su carta da bollo prescritta per le istanze ed i ricorsi alle pubbliche amministrazioni. I ricorsi saranno dal Responsabile del Servizio.

Art. 7 - DENUNCIA FIDA PASCOLO

1. Qualora il Responsabile del Servizio, espletato l'istruttoria, pervenga all'accoglimento della domanda, comunicherà agli interessati di procedere alla denuncia di fida pascolo entro il 15 marzo di ogni anno.
2. In caso di esito negativo della domanda ed a seguito della comunicazione del Responsabile del Servizio, l'interessato può presentare ricorso amministrativo avverso il provvedimento adottato come previsto nell'art.6 del presente Regolamento.

Art. 8 - INTEGRITA' DELLE MANDRIE

E' assolutamente vietato introdurre animali malati o infetti ai pascoli montani del Comune di Trevi nel Lazio ai sensi della normativa di polizia veterinaria vigente.

Art. 9 - ANIMALI SOGGETTI A PAGAMENTO FIDA PASCOLO

Sono tenuti al pagamento della fida pascolo tutti i proprietari di animali bovini ed equini superiori a sei mesi di età e di animali caprini e ovini di età superiore a tre mesi.

Art. 10 - IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI

- 1 - Per i proprietari di equini si fa obbligo della marchiatura che indichi le iniziali del nome e cognome del proprietario da dichiarare al momento della denuncia di fida pascolo.
- 2 - Non potranno essere immessi al pascolo animali sprovvisti di marchio. I bovini ed ovi-caprini dovranno avere apposta sull'orecchio le marche auricolari in ottemperanza alla L. 317 del 1996 e successiva modifica ed integrazione.
- 3 - I proprietari che immetteranno al pascolo animali sprovvisti di marchio o con marchio non conforme saranno assoggettati ad una multa da Euro 258,23 (duecentocinquantotto / 23) ad Euro 1291,11 (milleduecentonovantuno / 11) per ogni capo sprovvisto di marchio.

Art. 11 - MODALITA' DI IMMISSIONE AL PASCOLO DI ANIMALI

Prima di immettere il bestiame al pascolo comunale, i proprietari devono richiedere l'autorizzazione all'utilizzo dei terreni per il pascolo.

L'immissione sui terreni è consentita solo ed esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco e dovrà essere effettuata alla presenza di funzionari o appartenenti al Comando della Polizia Municipale del Comune e del personale del servizio sanitario all'uopo incaricati che verificheranno l'esistenza della documentazione necessaria all'espletamento di quanto sopra.

L'immissione potrà avvenire dalle ore 08,00 alle ore 17,00 di ogni giorno non festivo.

Il proprietario che immetterà animali al pascolo senza l'autorizzazione del Sindaco sarà multato con ammenda da Euro 516,45 a Euro 774,68 oltre le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria.

Il ripetersi delle violazioni comporterà il sequestro cautelativo degli animali.

Art. 12 - PAGAMENTO DELLA FIDA

1 - Il pagamento della fida avverrà contestualmente alla denuncia definitiva di fida pascolo di cui all'art. 7 mediante bollettino di c.c. postale predisposto dall'ufficio Tributi e che dovrà essere esibito, avvenuto il pagamento, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

2 - L'importo della fida pascolo deve essere sempre corrisposto per intero anche nei casi in cui il bestiame venga immesso dopo l'inizio dei periodi stabiliti c/o ritirato in anticipo rispetto ai termini previsti.

3 - Tale importo dovrà essere versato per mezzo di conto corrente postale intestato a Comune di Trevi nel Lazio subito dopo l'accettazione della domanda.

Art. 13 - PERIODO DEL PASCOLO

1 - Per altitudini superiori ai 1300 metri s.l.m. è ammesso il pascolo dal 15 giugno al 15 ottobre salvo quanto stabilito di anno in anno dalla forestale.

2 - I contravventori saranno perseguiti ai sensi delle normative vigenti con ammenda da Euro 30,99 a 103,29.

Art. 14 - AUMENTO NUMERO DEGLI ANIMALI

In nessun caso è ammesso aumentare il numero degli animali rispetto a quelli denunciati. La fida è limitata ai soli capi che l'Amministrazione Comunale ha autorizzato.

Art. 15 - NUMERO DI ANIMALI AMMESSI AL PAGAMENTO

In sede di controllo, qualora si riscontrasse un numero di animali inferiore a quello denunciato, si ammetterà al pagamento il numero di animali denunciati: si potrà prendere in considerazione il numero accertato solo in presenza di una valida attestazione di vendita o di un certificato veterinario di abbattimento.

Art. 16 - PASTORI NON RESIDENTI

Vieta l'immissione ai pascoli di animali appartenenti a cittadini non residenti nel Comune di Lazio a condizione che il numero di animali ammessi alla fida di proprietà di cittadini non raggiunga il massimo stabilito. In tal caso le tariffe di cui all'art. 19 del presente regolamento saranno aumentate del 50%.

Art. 17 - USO DELLE ACQUE

L'uso delle acque non darà diritto a passare per le pubbliche vie. Ai proprietari è fatto divieto di foraggiare gli animali nel raggio di 100 metri dagli abbeveratoi.

Art. 18 - DIRITTO DI PASSAGGIO

Solo dopo l'apertura della fida pascolo, ovvero dopo il 15 giugno, si accordano 24 ore per il trasferimento di animali da altri comuni ed altre 24 ore, entro il 15 ottobre, per il ritorno al termine della stagione.

Art. 19 - TARIFFE PER CAPO

Le tariffe sono fissate annualmente con delibera di G.M.

Art. 20 – CONTROLLI

Gli appartenenti al Corpo della Polizia Municipale e chiunque altro preposto al controllo o incaricato alla vigilanza potranno, in qualsiasi momento, procedere a controlli di qualsiasi natura presso il recinto comunale o presso gli stazzi. Gli allevatori, preventivamente informati per iscritto, non potranno rifiutarsi di condurre la propria mandria nel luogo stabilito.

Art. 21 – SCONFINAMENTI

E' vietato lo sconfinamento del bestiame di proprietà degli allevatori dei comuni confinanti che saranno perseguiti a norma del legge.

Art. 22 - USO DEI RECINTI PER CARICO E SCARICO ANIMALI

Il recinto di proprietà comunale può essere usato dai proprietari di bestiame per le seguenti finalità :

- Per motivi veterinari
- Per marchiatura

Il proprietario dovrà prenotarsi per l'uso del recinto presso il locale Comando della Polizia Municipale. Nel caso di marchiatura o controllo da parte del comune, il proprietario dovrà mettere a disposizione personale idoneo per numero e per qualifica.

E' assolutamente vietato qualsiasi movimento di animali se non espressamente autorizzati.

Art. 23 - PULIZIA STAZZI

Gli aventi diritto al pascolo montano che realizzano stazzi e ricoveri devono provvedere ,a propria cura e spesa, a tenere pulita l'area circostante il recinto e sgombra da qualsiasi tipo di rifiuto non biodegradabili. In caso di tosatura,è inoltre vietato lasciare la lana sul suolo o bruciarla. I trasgressori saranno puniti con una multa da Euro 154,94 a Euro 464,81.

Art. 24 - SPOSTAMENTO MANDRIE

Le mandrie ovine devono essere spostate ogni 6- 7 giorni per il miglioramento del cotico erboso e per una concimazione naturale del terreno.

Nel mese di agosto e per qualsiasi tipo di animale, è assolutamente vietato pascolare nella zona opportunamente segnalata e riservata ad attività turistiche. I contravventori saranno assoggettati ad una multa da Euro 258,23 a Euro774,68.

Art. 25 – STACCIONATE

I conducenti di bestiame hanno l'obbligo di usare ogni accortezza per la conservazione delle opere esistenti nei pascoli (staccionate etc);in caso di danneggiamento,i pastori ed i proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.

Art. 26 - SOSTA SULLA VIA PUBBLICA

E' assolutamente vietato la sosta sulla via pubblica.

Art. 27 - PASSAGGIO PER LE VIE PUBBLICHE

E' consentito il transito a piedi per le vie pubbliche con animali rispettando le seguenti modalità:

- avviso al Comune almeno un giorno prima del transito
- la mandria deve essere scortata da personale idoneo nel numero minimo di almeno una persona per ogni 10 capi.

Art. 28 - SEQUESTRO DEGLI ANIMALI

Gli animali trovati sprovvisti di marchi o che saranno trovati al pascolo nelle zone urbane saranno sequestrati in attesa del proprietario.

Le spese di custodia e mantenimento relative al periodo di sequestro saranno a carico del proprietario.

Qualora il proprietario non richieda il riaffidamento degli animali pagando le relative spese e le sanzioni erogate entro le successive 48 – 72 ore, l'Amministrazione procederà alla confisca ed alla vendita degli animali con recupero delle spese sostenute. Per il restante introito si rinvia per analogia a quanto previsto dal Codice Civile.

Art. 29 - RINUNCIA ALL'USO DEI PASCOLO

In caso di rinuncia all'uso dei pascoli, la domanda di rimborso del corrispettivo fida già pagato dovrà essere richiesto per iscritto all'Ufficio Tributi entro e non oltre il 15 giugno. Non è ammesso il rimborso per periodi parziali.

Art. 30 – SANZIONI

Per infrazioni all'art. 2	multa da Euro	51,64	a Euro 154,94	capo
“ “ all'art. 3	“ “	1032,91	5164,57	
“ “ 4		103,29	516,46	
“ 10		258,23	2582,57	
“ 11	“ “	25,82	77,46	a capo
“ 12	“ “	258,23	2582,28	
“ 13		1032,91	5164,57	
“ 23		51,65	154,94	
“ 24		5,16	25,82	a capo
“ 28		258,22	774,68	
“ 29		103,29	516,46	
“ 30		154,94	516,46	
“ 31		103,29	516,46	